



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice STEFANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2024**

Disposizioni per il rafforzamento delle misure di protezione per i minori vittime di maltrattamenti e abusi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di rafforzare le misure di protezione per i minori vittime di maltrattamenti e di abusi, nonché di affrontare le problematiche legate alle violenze di genere e agli abusi familiari. Le modifiche proposte al codice civile riguardano l'introduzione di nuove disposizioni volte a garantire una tutela più efficace e tempestiva dei minori in situazioni di pericolo.

Il disegno di legge modifica l'articolo 333 del codice civile e introduce l'articolo 333-bis. Questi articoli riguardano le misure di protezione dei minori vittime di abusi o maltrattamenti da parte dei genitori o di conviventi.

Nello specifico, l'articolo 1 del disegno di legge propone una modifica al primo comma dell'articolo 333 del codice civile. La modifica estende la protezione ai minori anche nei casi di violenza di genere e abusi familiari, introducendo la possibilità che il giudice disponga una sospensione temporanea del diritto di visita del genitore o del convivente accusato di tali atti, e garantendo una misura preventiva a tutela del minore.

L'articolo 2 introduce il nuovo articolo 333-bis, che specifica ulteriori provvedimenti a tutela dei minori allontanati dalla residenza familiare a causa di condotte pregiudizievoli da parte dei genitori o conviventi.

Il fine delle modifiche consiste nel garantire una maggiore sicurezza per i minori che si trovano in situazioni familiari pericolose, e consentire al giudice di poter intervenire tempestivamente in caso di sospetti fondati di violenze di genere o abusi familiari. Inoltre, il disegno di legge intende favorire la

creazione di una rete di supporto per i minori vittime di abusi, anche mediante la responsabilizzazione economica del genitore o di un convivente abusante, nonché un migliore coordinamento tra autorità giudiziarie, servizi sociali e sanitari.

A tal fine, le misure previste consistono in: provvedimenti di allontanamento finalizzati a garantire al minore una protezione fisica immediata e diretta; l'intervento delle associazioni volto a garantire un supporto continuativo e specializzato alle vittime; un assegno a favore del minore finalizzato ad assicurare che il minore medesimo non sia privato di adeguati mezzi di sostentamento, anche in assenza del genitore o del convivente responsabile dei maltrattamenti, e interventi coordinati tra servizi sociali e sanitari volti ad una riabilitazione complessiva del minore, favorendone il reinserimento nella comunità.

La previsione di sospensioni precauzionali, di misure di distanziamento, di un sostegno economico e di interventi integrati rappresentano un passo significativo verso una tutela più efficace e completa dei diritti e del benessere dei minori.

L'introduzione di misure specifiche per affrontare le violenze di genere e gli abusi familiari, insieme a un sistema di supporto integrato, mira a garantire un ambiente sicuro e protettivo per i minori, promuovendo al contempo il loro benessere e reinserimento sociale.

Il disegno di legge risponde alla necessità di interventi più tempestivi ed efficaci, riconoscendo la complessità delle situazioni familiari problematiche e fornendo strumenti adeguati per affrontarle.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al codice civile, all'articolo 333, primo comma, dopo le parole: « che maltratta o abusa del minore », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « o, nel caso in cui siano allegate violenze di genere o abusi familiari, disporre la sospensione precauzionale del diritto di visita ».

### Art. 2.

1. Al codice civile, dopo l'articolo 333 è inserito il seguente:

« Art. 333-bis. - (*Provvedimenti a tutela dei minori allontanati dalla residenza familiare nei casi di condotte loro pregiudizievoli da parte di genitori o conviventi*) - Con il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 333, il giudice può prescrivere al genitore o a un convivente abusante o maltrattante di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal minore e disporre, ove occorra, l'intervento delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonché, a carico del soggetto responsabile, il pagamento periodico di un assegno a favore del minore che, per effetto del provvedimento di allontanamento, rimanga privo di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se necessario, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Con il medesimo provvedimento il giudice disciplina il diritto di visita, individuando le mo-

zialità idonee a non compromettere la sicurezza del minore.

A tutela del minore, il giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario, finalizzato al reinserimento sociale, scolastico, ed eventualmente lavorativo del minore medesimo ».